



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

LINEE GUIDA

Articolo 1 (Finalità)

1. Lo scopo delle presenti linee guida è quello di contribuire al perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante un sistema semplificato di regole volte a chiarire le modalità e i termini per l'ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.
2. Le presenti linee guida esplicano lo svolgimento del procedimento relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente procedimento per le espressioni "Fonti rinnovabili", "Impianti alimentati da fonti rinnovabili", "Procedimento unico" e "Impianto di connessione" si rimanda alle definizioni previste dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 387/2003, dal D.M. 18 dicembre 2008 e dalla Deliberazione 23 luglio 2008 – ARG/elt 99/08 dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas.

2. Ai sensi dell'art.6 comma 3 della L.R. 3/2009 e dell'art.1 comma 17 della L.R. 28 dicembre 2009 n.5, fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.S.), l'Autorità procedente, competente al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è la Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tra le "Opere connesse" sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.

Art.4

Regime giuridico delle autorizzazioni

1. L'Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo non necessitano dell'A.U. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

- a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;
- b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;
- c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;
- d) gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas inferiori a 250 kW;
- e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica inferiore a 100 kW.

Gli impianti individuati dalla lett. a) alla lett. e) sono assoggettati alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, alla quale devono essere allegate eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e ss.mm., gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, i quali ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 15 maggio 2008, n. 115 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune¹.

3. Per gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti devono trasmettere ai competenti uffici regionali copia della Dichiarazione di Inizio Attività, della comunicazione preventiva al Comune di cui alla precedente

¹ Per interventi di incremento di efficienza energetica, in base a quanto definito dal Decreto 192/2005 articolo 2 comma 1 lettera c), si intendono esclusivamente quelle misure atte a minimizzare il consumo di energia necessaria per il fabbisogno dell'edificio in esame, come, ad esempio, impianti fotovoltaici in regime di "scambio sul posto" o di autoproduzione"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lett. f) o copia della Dichiarazione unica autocertificativa per le Attività Produttive (D.U.A.P.) di cui all'art. 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008.

Articolo 5

(Contenuto della istanza)

1. All'istanza per il rilascio di autorizzazione unica deve essere allegata la seguente documentazione (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale, come indicato nell'allegato A2):

- a) copia del progetto definitivo dell'iniziativa (ex articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di opere pubbliche o livello equivalente ai fini della A.U.) comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale .
- b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indichi in particolare:
 - dati generali del proponente e, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale ;
 - descrizione delle caratteristiche della fonte rinnovabile utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi , che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
 - descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dati e planimetrie descrittive del sito, di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica (schemi di connessione dell'impianto alla rete e della individuazione del punto di connessione) e delle infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e l'esercizio;
 - piano di dismissione dell'impianto che prevede, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse; il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso;
 - il possesso della capacità economico/gestionale ed imprenditoriale nonché le ricadute occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.
 - dati e planimetrie descrittive del sito;
- c) preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli artt.6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/88 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettati in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
- d) documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare. La documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria.
- e) concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

f) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti dal Proponente competenti ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente normativa, necessari all'ottenimento dell'A.U., ai quali il proponente deve trasmettere, subordinatamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, copia del progetto definitivo di cui al precedente comma 1, nonché copia dell'istanza di autorizzazione unica. Tale elenco deve obbligatoriamente comprendere i seguenti Enti:

- 1) Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente;
- 2) Assessorato Regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica
- 3) Comune o Comuni competenti per territorio;
- 4) Provincia o Province competenti per territorio;
- 5) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.);
- 6) Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale-Servizio Territoriale competente per territorio;
- 7) Gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato;
- 8) Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Al fine di agevolare la verifica degli ulteriori Enti interessati ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e considerando che gli stessi potranno variare, caso per caso, a seconda del contesto territoriale di riferimento si segnala la seguente lista, a mero titolo indicativo non esaustivo:

- 9) Assessorato Regionale Lavori Pubblici-Genio Civile;
- 10) Presidenza della Regione -Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
- 11) Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio;
- 12) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 13) Ente Nazione per l'Aviazione Civile;
- 14) Consorzio di Bonifica;
- 15) Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni;
- 16) A.N.A.S.;
- 17) Ferrovie dello Stato e/o altri soggetti gestori di linee ferroviarie;
- 18) Consorzi industriali provinciali;
- 19) Enti di gestione dei parchi;
- 20) Ministero della Difesa;
- 21) Aeronautica Militare;
- 22) Marina Militare;
- 23) Agenzia del Territorio competente;

h) copia delle note di avvenuto deposito presso gli Enti indicati al precedente punto f) (timbro del protocollo in ingresso o copia della cartolina postale attestante la data dell'avvenuta ricezione) degli elaborati progettuali di cui al precedente punto a);

i) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di verifica o alla procedura di Valutazione d'Impatto ambientale (V.I.A.).

oppure

copia della deliberazione della Giunta regionale di non assoggettabilità a V.I.A. o di giudizio positivo di compatibilità ambientale, qualora il proponente abbia già effettuato le procedure di cui



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sopra ai termini del D.Lgs. n. 4/2008, della L.R. n. 3/2009, articolo 5, commi 23 e 24 e della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008;²

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di verifica/VIA nel rispetto di quanto disposto dalle procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008;

l) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ovvero domanda di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 4/2006;

m) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE "uccelli",

oppure

eventuale copia del provvedimento di giudizio positivo di valutazione di incidenza o del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, qualora il proponente abbia già effettuato la relativa procedura,

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di incidenza se prevista ai sensi del D.P.R. n.120/2003 e ss.mm.;³

n) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le aree interessate dall'intervento non risultano soggette a vincolo paesaggistico,

oppure

relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

o) certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) con la dicitura "antimafia" (articolo 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252).

p) dichiarazione attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in conferenza di servizi in misura pari al 5% del valore complessivo dell'intervento comprensivo delle opere previste dal Piano di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5

² Se l'intervento ricade nella tipologia delle opere da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente può espletare la relativa procedura in via preliminare rispetto alla richiesta di A.U sul livello di progettazione preliminare.

Se l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è contestuale a quello di A.U. è richiesto un livello progettuale definitivo.

³ Se l'intervento ricade in una area sic e/o zps, e non rientra nell'ambito di applicazione della verifica/VIA, deve essere prodotto lo studio per la valutazione di incidenza o il parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

anni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario.

q) attestazione di Istituto di Credito o abilitato – anche attraverso lettera di “patronage” – di disponibilità a finanziare l'iniziativa e di sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo;

r) dichiarazione di primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di: mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete; furto, atti vandalici e calamità atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione dell'energia.

s) elenco dei soggetti (c.d. contro interessati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

t) copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo al costo di istruttoria di cui all'art.9.

Articolo 6

(Verifica della documentazione e avvio del procedimento)

1. Il procedimento unico è indetto secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze di autorizzazione al protocollo dell'Amministrazione procedente, nel rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs 387/2003.

2. Il proponente presenta l'istanza per il rilascio della A.U. per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, mediante una domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato A1 e della relativa scheda riepilogativa di cui all'allegato A2, indirizzata alla Amministrazione procedente allegando una copia cartacea e una su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati) della documentazione di cui al precedente articolo 5.

3. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione procedente verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al precedente art. 5 e, in tal caso, comunica al richiedente l'avvio del procedimento, che decorre dalla data del timbro di protocollo dell'Amministrazione procedente impressa sulla domanda stessa.

4. In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione procedente richiede le necessarie integrazioni documentali. Tale richiesta determina l'interruzione dei termini del procedimento. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, che non può superare i 30 giorni, salvo eccezionali e motivate esigenze ed in ogni caso non oltre il termine di 60 giorni, comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso il procedimento si intende avviato solo alla data del ricevimento dell'istanza completa. E' cura del proponente inoltrare le integrazioni richieste a tutti gli Enti interessati dal procedimento.

5. Sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell'illuminazione media ($\geq 75\%$).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Le autorizzazioni per tali impianti ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n. 387/2003 possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola o abbiano la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori.

Articolo 7

(Istruttoria e conferenza di servizi)

1. L'Amministrazione procedente esamina l'esattezza e la correttezza della documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa anche sulla base delle linee guida per la localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell'art.18 della Lr.n. 2/2007 come modificato dalla L.r. n°1/2009 art.6 comma 8 e nelle deliberazioni adottate in materia dalla Giunta regionale (n. 30/2 del 23.5.2008, D.G.R. n. 59/12 del 29.10.2008, D.G.R. n. 66/24 del 27.11.2008 e D.G.R. n. 3/17 del 16.01.2009) e dei successivi atti di indirizzo.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, a seguito della verifica preliminare di cui all'articolo 6 e al comma 1 del presente articolo, nonché dell'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'Amministrazione procedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni (compresa quella paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa nazionale e regionale.

3. All'interno della conferenza di Servizi di cui al precedente comma 2, l'Assessorato regionale dell'Urbanistica esprime il parere in ordine al requisito di basso valore paesaggistico delle aree in cui ubicare gli impianti proposti, anche tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 387/2003, articolo 12, comma 7, per le zone agricole in riferimento alle disposizioni in materia di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

4. Qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica o di V.I.A., di valutazione di incidenza, nonché di A.I.A., i termini per il procedimento unico sono sospesi fino all'acquisizione di parere di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. e/o del giudizio positivo di valutazione di incidenza e/o della A.I.A..

5. La Conferenza di Servizi è convocata mediante comunicazione trasmessa con raccomandata A/R al proponente e, anche solo con modalità telematiche, a tutti gli Enti interessati indicati dal proponente all'articolo 5, comma 1, lett. f).

6. In conferenza il proponente illustra il progetto e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.

Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto.

7. Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvo-pastorali, della zona urbanistica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell'amministrazione comunale competente deve essere accompagnato dalla delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La procedura di variante dello strumento urbanistico segue quanto previsto dall'articolo 20 della LR 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei termini previsti dall'art.12 del D.lgs. n°387/2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica.

8. L'Autorità Procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi ed all'inoltro dello stesso alle Amministrazioni interessate.

9. In caso di istruttoria negativa al proponente è data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/90 e ss.mm..

10. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla legge 241/90 e ss. Mm.

Articolo 8

(Autorizzazione unica)

1. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative. Il tempo massimo per la conclusione del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti alla richiesta di integrazioni o alla conclusione della valutazione di impatto ambientale e/o di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale⁴.

2. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino - con l'eventuale riutilizzo dei materiali - dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dell'impianto medesimo.

4. L'autorizzazione unica costituisce titolo per l'esercizio dell'impianto ed ha durata definita non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni in relazione alla tipologia dell'impianto, fatto salvo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite nell'autorizzazione unica.

5. L'autorizzazione unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell'Amministrazione procedente subordinato alla verifica in capo al cessionario della sussistenza dei presupposti previsti dal precedente articolo 5.

6. Entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento di autorizzazione, l'Amministrazione procedente comunica il provvedimento finale al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate.

7. L'autorizzazione rilasciata indica il termine di inizio dei lavori, che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno. Decorso il termine individuato nell'autorizzazione, la stessa decade. Detto termine può essere prorogato su richiesta del proponente, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo pari al ritardo stesso.

⁴ Nei casi in cui l'impianto debba essere realizzato, anche in forma integrata, su una nuova struttura edilizia, non avente carattere strettamente strumentale alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato al conseguimento da parte del richiedente del titolo abilitativo a costruire per la struttura edilizia principale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 9 (Oneri istruttori)

1. L'Amministrazione Regionale si riserva di definire con successivo atto di Giunta gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'A.U..

Articolo 10 (Impegni ed obblighi del proponente)

1. Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei Servizi, il proponente sottoscrive un atto di impegno nei confronti dell'Amministrazione precedente e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto, sino alla sua entrata in esercizio. Nell'atto di impegno sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di collaudo finale dell'impianto, ed è sancito l'obbligo a dare inizio ai lavori entro il termine stabilito dal provvedimento finale di autorizzazione e a concluderli entro il periodo di tempo previsto dal progetto definitivo.

2. L'atto di impegno dovrà essere corredato di una fideiussione bancaria e/o assicurativa che il proponente è tenuto a stipulare a favore dell'Amministrazione precedente, a garanzia degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, secondo le modalità indicate dall'articolo 5, comma 1, lett. p).

3. Nella fase di dismissione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a:

- a) comunicare al Comune interessato e all'Amministrazione precedente la data definitiva di cessazione dell'attività;
- b) la corretta dismissione dell'impianto secondo il piano di dismissione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), nonché il ripristino dei luoghi, affinché risultino disponibili per le attività previste per essi. A riguardo, gli uffici competenti dell'Amministrazione precedente sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto e la messa in pristino dei luoghi avvenga nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Articolo 11 (Disposizioni in merito alle procedure di esproprio)

1. Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Pertanto è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..

2. In caso di esproprio il proponente deve fornire alla Amministrazione precedente tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio; inoltre è suo onere effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'articolo 11 del D.P.R. 327/2001, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal Servizio competente.

3. In caso di esproprio il proponente deve provvedere alla stipulazione di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore del bene espropriato allo scopo di assicurare che l'impianto resti in funzione per la durata prevista dall'autorizzazione, salvo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l'obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell'impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario.

4. Nel caso di attivazione della procedura di esproprio la Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) con effetto di notifica agli interessati, nonché agli effetti dell'evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deriva *ope legis* dallo stesso provvedimento.

Articolo 12 (Norme transitorie)

1. Le istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 3, comma 1 ed il cui procedimento non è ancora stato concluso - fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.S.), sono trasferite al competente Ufficio della Regione.

2. Le istanze così pervenute verranno esaminate nell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'ufficio. Per i procedimenti già avviati, qualora ne sussistano i presupposti di legge, sono fatti salvi gli effetti degli atti endoprocedimentali già compiuti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione procedente di richiedere le integrazioni necessarie ai sensi delle presenti linee guida. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione richiesta.

3. Nel primo periodo di attuazione della presente disciplina regionale, al fine di consentire la verifica preliminare delle istanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, con particolare riferimento alla loro conformità alle presenti linee guida, non si applicano i termini di cui all'articolo 6 comma 4 e l'articolo 7, comma 2 delle presenti linee guida.

4. Le istanze, a pena di improcedibilità, presentate prima della pubblicazione delle presenti linee guida, devono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni in esse indicate entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore